

Statuto Associazione "ArcoreCiclabile"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione denominata "ArcoreCiclabile"

Articolo 2) L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3) L'associazione ha sede legale in:

Arcore , via Belvedere 19, 20043 (MI).

L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello statuto.

TITOLO II - SCOPI

Articolo 4) L'associazione non persegue fini di lucro ed ha per scopo lo svolgimento di attività per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, promovendo in particolare l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana. L'associazione è apolitica e aconfessionale e si ispira a principi generali di solidarietà.

Articolo 5) "ArcoreCiclabile" opera per:

- a)** la diffusione dell'uso della bicicletta a fini non competitivi;
- b)** accrescere il ruolo della bicicletta nella mobilità urbana;
- c)** la pedonalizzazione di aree urbane dove esistono esigenze di rispetto storico ed ambientale;
- d)** aumentare lo spazio a disposizione delle bici attraverso iniziative tese alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili, di una diffusa struttura di parcheggi per biciclette e tutto quanto serve per facilitarne l'uso;
- e)** l'educazione stradale, l'informazione e la sensibilizzazione verso l'uso delle biciclette;

Per raggiungere i suoi scopi , l'associazione potrà:

- a)** aderire ad altri organismi, favorire scambi culturali, collaborare con altre associazioni con finalità analoghe
- b)** organizzare raduni ciclistici, mostre, viaggi e visite guidate, curare pubblicazioni ed altre attività commerciali, destinando gli eventuali proventi per finalità coerenti con gli scopi dell'associazione.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6) Possono aderire ad "ArcoreCiclabile" :

- a)** tutte le persone che ne condividono le finalità statutarie e ne adottino la tessera, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni
- b)** circoli, associazioni, gruppi di interesse, enti aventi fini analoghi a quelli dell'associazione, purché ne adottino la tessera sociale ed accettino il presente statuto, ispirando la loro attività ad un fine democratico che preveda l'assenza di fini di lucro.

Articolo 7) I soci tesserati sono tenuti a contribuire a:

- a)** osservare lo statuto ed ogni altro regolamento dell'associazione
- b)** far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi

c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organi stabiliti dallo statuto

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'associazione
- b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'associazione
- c) eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto

Articolo 8) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. L'iscrizione all'associazione ha durata di un anno ed ha validità per anno in corso e scade il 31/12 di ogni anno qualunque sia la data di ammissione. E' facoltà dei soci di versare ulteriori contributi destinati ai fini istituzionali.

Articolo 9) I soci decadono per:

- a) mancanza di rinnovo dell'adesione e della tessera o del pagamento delle quote sociali
- b) rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organi dirigenti o strutture competenti al rilascio
- c) espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10) Sono organi di "ArcoreCiclabile":

- a) l'assemblea ordinaria e straordinaria
- b) il Comitato Direttivo (C.D.)
- c) il Presidente
- d) il Segretario

Articolo 11) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, il massimo apporto alla formazione dei programmi e delle decisioni, nonché la verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà d'espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese.

L'assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni aventi diritto di voto, ed è il massimo organo deliberante. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal C.D. o da almeno un terzo degli associati. L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data della assemblea o mediante avviso spedito ai soci e può essere tenuta in qualsiasi luogo, purché nella provincia di Milano.

Articolo 12) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Comitato Direttivo
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo
- c) definisce gli indirizzi generali e le scelte politiche e culturali dell'associazione

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 13) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 eletti dall'assemblea; il C.D. può procedere a cooptazioni non superiori al 50% dei suoi membri eletti e rimane in carica per un anno. Il C. D. si deve riunire almeno tre volte l'anno, convocato dal Presidente e quando ne faccia richiesta la metà più uno dei suoi membri; la riunione del C.D. è valida con la presenza di oltre il 30% dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e nel caso di parità prevale quello di chi presiede.

Articolo 14) Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario
- b) applica le decisioni emerse dell'assemblea
- c) elabora il bilancio preventivo e consuntivo e predispone gli atti da sottoporre all'assemblea
- d) stabilisce gli importi delle quote annuali
- e) convoca l'assemblea ordinaria

Articolo 15) Il Presidente convoca il C.D., lo presiede e ne assicura il regolare funzionamento; ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi, in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati. In caso di assenza od impedimento del Presidente il Segretario farà le sue veci.

Articolo 16) Il segretario applica le decisioni del C.D. e garantisce la direzione permanente dell'associazione

Articolo 17) Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate

TITOLO V – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18) Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- b) erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) erogazione soci sostenitori
- c) avanzo derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse
- d) ogni altra entrata diversa dalle precedenti

Articolo 19) L'esercizio finanziario chiude il 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal C.D. il bilancio di chiusura.

Articolo 20) L'eventuale avanzo di gestione annuale verrà utilizzato per il potenziamento delle attività istituzionali o messo a riserva. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione

TITOLO VI – VARIE

Articolo 21) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria col favore dei 2/3 della assemblea. Il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. E' comunque esclusa ogni ripartizione fra i soci.

Articolo 22) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli Art.14 e seguenti C.C.

